



COMUNE DI TORELLA DEL SANNIO

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

C.A.P. 86028 – Torella del Sannio – Via San Giovanni, 10 – Tel. 0874 76204/768904 – Fax 0874 76725
C.F. 80000130700 – P.I. 00225330703 - e-mail comune.torelladelsanniocb@legalmail.it

Prot. 5929

AVVISO IMU E TASI 2018

**SI INFORMANO I CITTADINI CHE
IL 17 DICEMBRE 2018 E' IN SCADENZA IL SALDO DELL'IMU E DELLA TASI**

L'ufficio tributi, sta facendo recapitare le lettere di pagamento IMU E TASI, con allegati i modelli F24 per il versamento del SALDO

LE ALIQUOTE IMU DA APPLICARE PER L'ANNO 2018 SONO LE SEGUENTI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 07.03.2018:

5,00 per mille – abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 13, comma 7, D.L. 201/2011);

8,60 per mille – altri immobili ed aree fabbricabili (art. 13, comma 6 D.L. 201/2011).

Esenzioni e agevolazioni:

-A partire dall'anno 2014, così come stabilito dalla legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e successive integrazioni, non è dovuta l'IMU per l'abitazione principale non di pregio e relative pertinenze (*le abitazioni non di pregio sono quelle rientranti nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7*).

-La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015, art. 1 comma 10) in vigore dal 1 gennaio 2016, ha introdotto un'agevolazione (riduzione della base imponibile al 50% ai fini IMU e TASI) per gli immobili concessi in comodato d'uso a figli e parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

-A partire dall'anno 2015, ai sensi dell'art. 9 bis del D.L. 28/03/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 23/05/2014 n. 80, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.-

-A norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono esenti dall'IMU i fabbricati rurali strumentali ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT, tra i quali rientra il comune di Torella del Sannio.

-A norma dell'art. 1, comma 1 lett. a, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2015 n. 34, non si applica l'IMU ai terreni agricoli nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT, tra i quali rientra il comune di Torella del Sannio.

-Non si fa luogo al versamento dell' I.M.U. se l'importo annuale da versare è inferiore od uguale ad € 10,00; detto importo deve riferirsi all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati in questo Comune.

LE ALIQUOTE TASI DA APPLICARE PER L'ANNO 2018 SONO LE SEGUENTI APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 07.03.2018:

1,00 per mille con l'applicazione della detrazione unica di € 20,00 – Abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (art. 1, comma 14 lett. a legge 208/2015);

1,00 per mille – Fabbricati rurali ad uso strumentale;

1,00 per mille – Altre tipologie di fabbricati ed aree fabbricabili.

Esenzioni e agevolazioni:

- A partire dall'anno 2016, così come stabilito dalla legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 28/12/2015) e successive integrazioni, non è dovuta la TASI per l'abitazione principale non di pregio e relative pertinenze (*le abitazioni non di pregio sono quelle rientranti nelle categorie catastali A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7*).

- Nel caso l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la T.A.S.I. nella misura del 30% e la restante parte pari al 70% è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

- Non si fa luogo al versamento della T.A.S.I. se l'importo annuale da versare è inferiore od uguale ad € 10,00; detto importo deve riferirsi all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati in questo Comune.

L'IMU e la TASI possono essere versate presso qualsiasi Ufficio Postale e qualsiasi Banca esclusivamente a mezzo F24.

Il codice catastale del comune di TORELLA DEL SANNIO da indicare sull'F24, è **L215**.

I cittadini che non riceveranno le lettere di pagamento, o che riscontrano delle incongruenze o variazioni sull'estratto conto inviato, possano rivolgersi all'ufficio tributi del Comune.

TORELLA DEL SANNIO 02.11.2018



IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TRIBUTI
Carmine DI MARIO